



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di SALERNO



**Protocollo d'intesa  
tra  
Procura della Repubblica di Salerno  
e  
Confindustria Salerno**

**PREMESSO**

che, seguendo l'indirizzo del Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Ministro dell'Interno e Confindustria nazionale, la tutela della legalità nello svolgimento dell'attività imprenditoriale costituisce un necessario presupposto per la crescita economica del territorio;

che, come risulta dalla Relazione 2016 della Procura Nazionale Antimafia e dai risultati delle indagini svolte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Salerno, la libera concorrenza è stata alterata, nel territorio del distretto di Salerno, da condotte illecite che ostacolano la leale e regolare competitività, frenando sviluppo e occupazione;

che, pertanto, è emersa l'esigenza di tutelare l'iniziativa economica privata, quale valore di rango costituzionale, e di garantire, nel contempo, che essa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale né rechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art. 41 Cost.);

che è particolarmente avvertita la necessità di avviare una organica, efficace e condivisa azione di contrasto ai fenomeni delittuosi in danno della libera intrapresa privata e, soprattutto, a quelli caratterizzati da forme di pressione illecita sulle imprese da parte di soggetti pubblici o privati, tra cui, in particolare, i tentativi di subentrare negli assetti proprietari e/o gestionali dell'impresa e le condotte di usura, estorsione, concussione, specie quando siano posti in essere con metodo mafioso ovvero al fine di favorire gli interessi di organizzazioni criminali di stampo mafioso;

che, rispetto a siffatti contesti illeciti, occorre superare la cultura della neutralità dell'impresa in favore dell'etica della responsabilità, promuovendo e sostenendo iniziative virtuose volte a contrastare in modo efficace ed incisivo i suddescritti fenomeni criminali, attraverso, anzitutto, atti di denuncia delle condizioni di oppressione e vessazione in cui versino le imprese;

che la denuncia diretta ed esplicita nei confronti degli autori di reati da parte delle vittime che esercitano imprese private costituisce un indefettibile dovere morale, oltre che un preciso dovere deontologico e professionale, soprattutto per i riflessi negativi che detti fenomeni producono sulla pubblica e privata economia, e rappresenta uno strumento irrinunciabile per l'imprenditore a tutela dell'impresa e dei lavoratori, in attuazione dei principi e degli impegni fissati nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria-Confederazione generale dell'industria italiana (in particolare, dei principi e dei valori della responsabilità, della legalità, del rispetto delle regole, dell'etica e della trasparenza, della tutela delle risorse umane e del corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema associativo delle imprese);

che i comportamenti consistenti nel denunciare apertamente i fenomeni criminali in questione ovvero nel fornire dichiarazioni utili sui medesimi possono consentire, in presenza di ulteriori presupposti di legge, l'attivazione, anche in via di urgenza, di speciali misure di protezione a tutela sia della persona che del patrimonio, quali, ad esempio:

- le **speciali misure di protezione dei «testimoni di giustizia»** previste dall'art. 16-bis, in relazione agli artt.9 e 13, comma 5, e dall'art. 16-ter del **D.L. n.8/1991, conv. nella L. n.82/1991** (*“Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”*), ossia misure idonee ad assicurare l'incolumità e a provvedere, ove necessario, anche all'assistenza, di coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, anche con riferimento a delitti diversi dai reati di criminalità organizzata, dall'associazione di tipo mafioso e dai reati commessi con metodo mafioso od al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, purché le dichiarazioni abbiano carattere di attendibilità (art. 16-bis, commi 1 e 2).

Le speciali misure di protezione possono consistere, ad esempio, nella predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia

territorialmente competenti o di accorgimenti tecnici di sicurezza, nell'adozione di misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza.

Esse, inoltre, possono essere applicate anche secondo uno speciale programma di protezione, in virtù del quale i «testimoni di giustizia» hanno diritto, in particolare, a: misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo, per sé e per i familiari; misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio; capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, somma da determinarsi secondo le modalità e nel ricorrere degli ulteriori presupposti di legge; mutui agevolati, volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale (art. 16-ter).

Le speciali misure di protezione, inoltre, possono applicarsi, se ritenute necessarie, anche a coloro che coabitano o convivono stabilmente con i «testimoni di giustizia», nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i «testimoni di giustizia» (art. 16-bis, comma 3);

- **l'elargizione**, a determinate condizioni, **di una somma di denaro**, a titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito, ed esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed **avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito**, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis c.p. (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, **d.l. n.419/1991**, recante disposizioni sulla "*Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive*", conv. nella L. n.172/1992).

A tal fine si richiede, tra l'altro, che il fatto delittuoso sia stato denunciato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza (art. 1, comma 2, lettera f) ed è prevista una deroga in favore della vittima che, pur versando in condizioni soggettive ostative di cui

all'art. 1, comma 2 lettera d (ad esempio, sottoposizione a misura di prevenzione), fornisca un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. (art.1, comma 3);

- **l'elargizione di una somma di danaro** a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito **in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive** ai sensi della **Legge 23 febbraio 1999, n. 44**, recante *“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”*.

In particolare, l'elargizione è prevista, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla citata legge, in alcuni casi anche in via provvisoria, in favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché in favore del soggetto dichiarato fallito, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di:

- delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
- condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità.

Tra le condizioni dell'elargizione è richiesto, in particolare, che:

- il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
- la vittima, al tempo dell'evento o successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi n.1423/1956 e n.575/1965, né destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli artt. 10 e 10-quater, comma 2, della citata legge n.575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione; tuttavia, non si tiene conto di tali condizioni ostative se la

vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.

L'elargizione è prevista anche in favore degli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, che abbiano a loro volta subito lesioni personali o danni a beni mobili ed immobili, nonché in favore di soggetti diversi dagli imprenditori che abbiano comunque subito lesioni personali o danni a beni mobili ed immobili di loro proprietà;

- la **proroga dei termini di scadenza**, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, **degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari**, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, per la durata di trecento giorni, a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione (art. 20, comma 1, L. n.44/1999);
- la **proroga dei termini di scadenza**, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, **degli adempimenti fiscali**, per la durata di tre anni, a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione (art. 20, comma 2, L. n.44/1999);
- la **sospensione**, per la durata di trecento giorni, **dei termini di prescrizione e di quelli perentori**, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti e che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo (art. 20, comma 3, L. n.44/1999)
- la **sospensione**, per la durata di trecento giorni, **dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio** di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (art. 20, comma 4, L. n.44/1999);
- la **non applicazione delle sanzioni** ordinariamente previste a carico dell'esecutato nelle procedure riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, entro i termini ed alle condizioni di legge (art. 20, comma 7-ter, L. n.44/1999);
- l'**erogazione** da parte del "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", in presenza di determinate condizioni, di **mutui senza interessi ed esenti da oneri**

**fiscali**, di durata non superiore al decennio, in favore di soggetti, anche dichiarati falliti, che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere **vittime del delitto di usura** e risultino parti offese nel relativo procedimento penale (art. 14, commi 1, 2 e 2-bis, **L. n. 108/1996**, recante “*Disposizioni in materia di usura*”). In particolare, l’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato, con possibilità di ottenere l’erogazione di un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità ad organizzazioni criminali, sono derivate alla vittima del delitto di usura rilevanti danni per perdite o mancati guadagni (art. 14, comma 4).

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura (art. 14, comma 5). Sono esclusi dalla concessione del mutuo i soggetti che nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti; qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito di tale procedimento (art. 14, comma 8);

- la possibilità, **per il debitore che sia parte offesa del delitto di usura**, di ottenere dal Presidente del Tribunale, con decreto non impugnabile, la **sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto** elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio (art. 18 L. n. 108/1996);

che il clima di forte intimidazione e soggezione in cui prevalentemente si verificano le condotte illecite di cui in premessa può, tuttavia, determinare nelle vittime il concreto timore di esporre a gravi rischi l’incolumità propria e dei propri familiari, in special modo nella fase iniziale delle pressioni illecite subite;

che, proprio nella consapevolezza sia dei pericoli che possono derivare all’incolumità personale in conseguenza di denunce esplicite e dirette di determinati fenomeni criminosi e dei loro autori, sia delle ricadute che il timore di tali pericoli può, almeno inizialmente, provocare

sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni delle vittime e/o delle persone informate sui fatti, l'ordinamento giuridico prevede espressamente delle ipotesi di esclusione della punibilità qualora, in particolare, le dichiarazioni mendaci o reticenti siano determinate *“dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona”* (art. 54 c.p.) o *“da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore”* (art. 384 c.p.), anche quando la necessità sia determinata dall'altrui violenza o minaccia (art. 611 c.p.);

che, in siffatte ipotesi, occorre individuare percorsi investigativi che consentano di acquisire gli elementi necessari per pervenire al compiuto accertamento dei fatti delittuosi e alla identificazione dei loro autori, anche attraverso le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, soprattutto in contesti caratterizzati da intimidazioni (in particolar modo di natura mafiosa) ed omertà, in modo da garantire, da un lato, il doveroso, pieno e libero esercizio delle funzioni inquirenti in ossequio alle prerogative costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura (art. 104 Cost.) anche ai fini della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.) e, dall'altro, l'incolumità delle vittime e dei loro familiari (artt. 2 e 13 Cost.);

### **CONSIDERATO**

che è interesse dello Stato e compito della Procura di Salerno, nei limiti delle sue attribuzioni funzionali e territoriali, rimuovere ogni ostacolo all'eguaglianza dei cittadini, consentire il rispetto delle libertà costituzionali e perseguire tutti i reati procedibili d'ufficio;

che detto interesse pubblico può coincidere con quello di enti o associazioni che hanno tra i loro scopi la tutela dei beni indicati;

che Confindustria Salerno, la quale aderisce a Confindustria-Confederazione generale dell'industria italiana-, è una libera associazione di imprenditori (art. 18 Cost.) che fra i suoi scopi statutari si pone anche quello di rappresentare le istanze di un'imprenditoria sana che opera e compete nel rispetto della legalità e secondo le correnti dinamiche economiche riconosciute e tutelate dalla legge e che ha interesse ad agire per eliminare ogni fenomeno che altera la competitività imprenditoriale;

che i reati di criminalità organizzata ex art. 416 bis c.p. e art. 7 l. 203/1991 sono connotati dal fatto che, fra l'altro, dette associazioni *“...si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri...”* e quindi tali reati ledono anche la libertà dell'esercizio del diritto d'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.);

che talora si verifica, nell'ambito delle attività di Confindustria Salerno, che gli organi dell'Ente sono destinatari di notizie connesse alla suddetta tipologia di delitti che, tuttavia, le vittime non intendono denunciare in quanto soggiacciono al clima di intimidazione ed omertà;

che, attesa la natura di tali delitti, oltretutto perseguibili d'ufficio, Confindustria Salerno è sia ente esponenziale, sia titolare diretto dell'interesse diffuso al libero e legale esercizio dell'attività economica (*artt. 1 e 2 Statuto Confindustria e artt. 1 e 2 Statuto Confindustria Salerno*) e, quindi, è da ritenersi anche Ente titolare dell'indicato bene giuridico e, dunque, in presenza di tali reati, a norma dell'art. 90 e ss c.p.p. ed art. 74 c.p.p. è persona offesa dal reato e, come tale, ha interesse che si instauri un procedimento penale nel quale è legittimata a costituirsi parte civile;

che, ove vengano acquisite da Confindustria Salerno notizie afferenti i delitti sopra indicati, al fine di sporgere denuncia all'A.G. per poter tutelare i suoi interessi con le modalità sopra indicate, gli artt. 327 bis c.p.p. e 391 nonies c.p.p. consentono attività investigativa, anche preventiva, del difensore;

che per le investigazioni difensive sono previste apposite e specifiche forme e modalità di documentazione e di utilizzazione ex artt. 391 bis e seguenti c.p.p.;

## **PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA**

la Procura della Repubblica di Salerno e Confindustria Salerno convengono quanto segue:

- **Confindustria Salerno assume l'impegno** di promuovere, con apposite iniziative culturali di alto livello, una intensa campagna di sensibilizzazione dei propri associati sui temi sopra indicati;
- con specifico riferimento all'azione di contrasto ai reati in danno delle imprese e, in special modo, ai delitti di usura, estorsione e contro la pubblica amministrazione, **Confindustria Salerno**, preso atto dei nuovi strumenti normativi approntati dalla Legislazione vigente in favore dei soggetti vittime dei predetti reati, specie quando questi ultimi siano stati commessi col metodo mafioso ovvero al fine di favorire gli interessi di organizzazioni criminali di stampo mafioso:
  - **si fa carico di promuovere e favorire**, nelle forme e con le modalità ritenute più utili ed opportune anche ai fini della necessaria speditezza operativa, la formalizzazione, da parte delle vittime che esercitano imprese private, di denunce dirette ed esplicite nei confronti degli autori dei reati;

- **si impegna**, anche attraverso lo svolgimento di investigazioni difensive, anche preventive, ad acquisire e fornire alla Procura della Repubblica di Salerno ogni utile notizia che possa consentire all’Autorità inquirente, nella prospettiva propria dell’investigazione penale e dell’ulteriore sviluppo dell’attività investigativa e processuale, di individuare ed accertare:
  - il contesto imprenditoriale di riferimento per una più rapida ed opportuna selezione degli ambiti investigativi d’interesse;
  - le modalità più appropriate dello sviluppo dell’attività investigativa, anche nella prospettiva della salvaguardia dell’incolumità della vittima e dei suoi familiari.

Nel caso in cui, nell’ambito delle investigazioni difensive, la vittima del reato, o gli altri soggetti a conoscenza dei fatti, si avvalgano della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, come previsto dall’art. 391 bis, comma 2, lettera d), c.p.p., **Confindustria Salerno provvederà**, comunque, a documentare le notizie apprese a norma dell’art. 391 bis, comma 1, c.p.p., in maniera da fornire elementi idonei a circostanziare il reato, al fine di risalire agli autori dello stesso.

Le attività di investigazioni difensive saranno documentate a norma degli artt. 391 bis e ss c.p.p., al fine di portare conoscenza della Procura di Salerno una particolareggiata notizia di reato;

- tenuto conto delle informazioni acquisite, **s’impegna a promuovere**, in presenza di plurime denunce o informazioni concernenti lo stesso fenomeno delittuoso ovvero nella prospettiva di rafforzare le esigenze di tutela di cui sopra, la costituzione di gruppi o comitati di imprenditori vittime di reati riconducibili agli stessi interessi criminali.

#### **La Procura della Repubblica di Salerno si impegna:**

- in presenza di tutti i presupposti previsti dal complessivo quadro normativo, a fare ricorso, anche in via di urgenza, alle misure e agli istituti a tutela delle vittime dei reati, delle persone informate sui fatti e dei loro prossimi congiunti, eventualmente attraverso opportune e trasparenti forme di cooperazione istituzionale con Confindustria, ferma restando la libertà di azione e di iniziativa investigativa, nel rispetto delle prerogative costituzionali richiamate in premessa;
- **ad intraprendere** in modo immediato, efficace e tempestivo, con carattere di priorità ed urgenza, le attività di indagine più opportune ai fini della puntuale

ricostruzione dei fatti e della compiuta identificazione dei responsabili, secondo appositi protocolli investigativi ed avvalendosi di reparti di Polizia giudiziaria specializzati e dedicati alla trattazione dei reati sopra richiamati.

Salerno, 19 dicembre 2017.

Il Presidente di Confindustria Salerno  
*Andrea Prete*

Il Procuratore della Repubblica di Salerno  
*Corrado Lembo*